

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 765/1999 della Commissione, del 14 aprile 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 766/1999 della Commissione, del 14 aprile 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 3
- Regolamento (CE) n. 767/1999 della Commissione, del 14 aprile 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 5
- Regolamento (CE) n. 768/1999 della Commissione, del 14 aprile 1999, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 769/1999 della Commissione, del 14 aprile 1999, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 8
- Regolamento (CE) n. 770/1999 della Commissione, del 14 aprile 1999, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi 14
- Regolamento (CE) n. 771/1999 della Commissione, del 14 aprile 1999, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 17

Consiglio

1999/257/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla conclusione della convenzione sulla commissione internazionale per la tutela delle acque dell'Oder** 20
- * **Convenzione relativa alla Commissione internazionale per la protezione delle acque dell'Oder dall'inquinamento** 21

1999/258/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 30 marzo 1999, relativa alla conclusione del protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro** 25

Protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro 26

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la CE e la Repubblica di Cipro 30

1999/259/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 30 marzo 1999, relativa alla conclusione di un protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta** 31

Protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta 32

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la CE e la Repubblica di Malta 36

1999/260/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 30 marzo 1999, recante nomina di due membri supplenti del Comitato delle regioni** 37

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- * **Decisione del Comitato misto SEE n. 55/98, del 4 luglio 1998, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 38

- * **Decisione del Comitato misto SEE n. 56/98, del 4 luglio 1998, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 40

* Decisione del Comitato misto SEE n. 57/98, del 4 luglio 1998, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	41
* Decisione del Comitato misto SEE n. 58/98, del 4 luglio 1998, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	42
* Decisione del Comitato misto SEE n. 59/98, del 4 luglio 1998, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	43
* Decisione del Comitato misto SEE n. 60/98, del 4 luglio 1998, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	44
* Decisione del Comitato misto SEE n. 61/98, del 4 luglio 1998, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	46
* Decisione del Comitato misto SEE n. 62/98, del 4 luglio 1998, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	48
* Decisione del Comitato misto SEE n. 63/98, del 4 luglio 1998, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	50
* Decisione del Comitato misto SEE n. 64/98, del 14 luglio 1998, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	52
* Decisione del Comitato misto SEE n. 65/98, del 4 luglio 1998, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	54

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 765/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali
multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-
portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi
precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella
riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 aprile 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	49,1
	204	131,3
	999	90,2
0707 00 05	052	114,3
	999	114,3
0709 10 00	220	241,4
	999	241,4
0709 90 70	052	83,5
	204	94,5
	999	89,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	50,7
	204	41,8
	212	57,8
	600	46,4
	624	47,5
	999	48,8
0805 30 10	052	59,6
	999	59,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	103,3
	388	88,1
	400	84,3
	404	97,3
	508	79,0
	512	75,1
	524	68,6
	528	73,1
	720	82,3
	804	102,8
	999	85,4
0808 20 50	388	65,2
	400	65,2
	512	65,3
	528	70,5
	720	79,6
	999	69,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 766/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 1999****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1999.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per EUR/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per EUR/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per EUR/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	5,72	0,42	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,43	0,00	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 767/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 1999
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,
considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 725/1999 della Commissione⁽³⁾,
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 725/1999 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 725/1999, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.
⁽³⁾ GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 aprile 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	— EUR/100 kg —	
1701 11 90 9100	45,40	(¹)
1701 11 90 9910	46,16	(¹)
1701 11 90 9950		(²)
1701 12 90 9100	45,40	(¹)
1701 12 90 9910	46,16	(¹)
1701 12 90 9950		(²)
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 9000	0,4935	
	— EUR/100 kg —	
1701 99 10 9100	49,35	
1701 99 10 9910	50,21	
1701 99 10 9950	50,21	
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 9100	0,4935	

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 768/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 1999

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1574/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1574/98 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentaquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentaquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1574/98, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 53,272 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 206 del 23.7.1998, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 769/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 1999
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune
merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽²⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	39,42	542,43	77,10	292,98	12 760,25	6 558,94
		b)	234,38	258,58	31,05	76 327,76	86,87	7 903,00
		c)	352,57	1 590,20	26,51			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	24,50	337,13	47,92	182,09	7 930,65	4 076,46
		b)	145,67	160,71	19,30	47 438,61	53,99	4 911,81
		c)	219,13	988,33	16,47			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	137,70	1 894,79	269,32	1 023,43	44 573,49	22 911,35
		b)	818,73	903,25	108,45	266 624,38	303,45	27 606,37
		c)	1 231,59	5 554,80	92,59			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	44,36	610,41	86,76	329,70	14 359,33	7 380,88
		b)	263,75	290,98	34,94	85 892,94	97,76	8 893,38
		c)	396,76	1 789,48	29,83			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a)	75,84	1 043,58	148,33	563,67	24 549,41	12 618,71
		b)	450,92	497,48	59,73	146 846,72	167,13	15 204,55
		c)	678,31	3 059,38	50,99			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	59,69	821,35	116,74	443,63	19 321,65	9 931,58
		b)	354,90	391,54	47,01	115 575,96	131,54	11 966,77
		c)	533,87	2 407,89	40,14			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	44,13	607,24	86,31	327,99	14 284,88	7 342,61
		b)	262,39	289,47	34,76	85 447,60	97,25	8 847,27
		c)	394,70	1 780,20	29,67			
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a)	105,95	1 457,90	207,22	787,45	34 296,01	17 628,60
		b)	629,95	694,99	83,44	205 147,81	233,48	21 241,07
		c)	947,62	4 274,01	71,24			
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a)	94,39	1 298,83	184,61	701,53	30 554,04	15 705,17
		b)	561,22	619,16	74,34	182 764,53	208,01	18 923,50
		c)	844,22	3 807,68	63,47			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a)	152,67	2 100,79	298,60	1 134,69	49 419,28	25 402,15
		b)	907,73	1 001,45	120,24	295 610,34	336,44	30 607,59
		c)	1 365,48	6 158,69	102,66			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	300,25	42,68	162,17	7 063,13	3 630,54
		b)	129,74	143,13	17,18	42 249,41	48,08	4 374,52
		c)	195,16	880,22	14,67			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	78,72	1 083,21	153,96	585,07	25 481,66	13 097,91
		b)	468,05	516,37	62,00	152 423,17	173,48	15 781,94
		c)	704,07	3 175,56	52,93			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	117,77	1 620,55	230,34	875,30	38 122,15	19 595,28
		b)	700,23	772,52	92,75	228 034,52	259,53	23 610,77
		c)	1 053,33	4 750,83	79,19			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a)	389,33	5 357,30	761,46	2 893,62	126 026,12	64 779,06
		b)	2 314,85	2 553,84	306,62	753 848,00	857,97	78 053,66
		c)	3 482,17	15 705,53	261,79			

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	112,20 667,11 1 003,52	1 543,91 735,98 4 526,14	219,44 88,36 75,44	833,90 217 249,49	36 319,14 247,26	18 668,51 22 494,08
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	213,37 1 268,64 1 908,38	2 936,04 1 399,62 8 607,32	417,32 168,04 143,47	1 585,83 413 141,93	69 067,87 470,21	35 501,78 42 776,84
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 410,83	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 106,06	1 172,37 305 427,23	51 060,44 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	373,15 2 218,65 3 337,45	5 134,66 2 447,70 15 052,83	729,82 293,88 250,91	2 773,36 722 519,15	120 788,65 822,31	62 086,94 74 809,86
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	341,06 2 027,85 3 050,44	4 693,09 2 237,21 13 758,33	667,06 268,61 229,33	2 534,86 660 384,25	110 401,12 751,60	56 747,61 68 376,39
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	199,36 1 185,34 1 783,08	2 743,25 1 307,72 8 042,16	389,91 157,01 134,05	1 481,70 386 014,79	64 532,83 439,33	33 170,71 39 968,09
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	38,37 228,14 343,18	527,98 251,69 1 547,84	75,05 30,22 25,80	285,18 74 294,68	12 420,37 84,56	6 384,23 7 692,49
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 886,75 11 218,11 16 875,09	25 962,25 12 376,27 76 111,31	3 690,16 1 485,94 1 268,65	14 022,89 3 653 257,42	610 740,97 4 157,85	313 928,79 378 259,41
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	166,72 991,27 1 491,14	2 294,12 1 093,61 6 725,47	326,08 131,30 112,10	1 239,11 322 814,93	53 967,26 367,40	27 739,87 33 424,36
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 437,31 657,83	1 012,07 482,46 2 967,00	143,85 57,93 49,46	546,65 142 412,66	23 808,13 162,08	12 237,69 14 745,45
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	55,68 331,06 498,00	766,17 365,24 2 246,13	108,90 43,85 37,44	413,83 107 811,51	18 023,62 122,70	9 264,37 11 162,84
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 578,44	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 118,67	1 311,65 341 712,93	57 126,58 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	72,82 432,97 651,30	1 002,03 477,67 2 937,55	142,42 57,35 48,96	541,22 140 999,18	23 571,83 160,47	12 116,23 14 599,10

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	152,80 908,51 1 366,64	2 102,57 1 002,30 6 163,94	298,85 120,34 102,74	1 135,66 295 862,06	49 461,36 336,73	25 423,78 30 633,65
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	124,49 740,18 1 113,44	1 713,02 816,60 5 021,91	243,48 98,04 83,71	925,25 241 046,25	40 297,41 274,34	20 713,39 24 958,00
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 10	a) b) c)	63,51 377,61 568,03	873,92 416,60 2 561,99	124,21 50,02 42,70	472,03 122 972,51	20 558,19 139,96	10 567,17 12 732,61
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 30	a) b) c)	109,68 652,13 980,98	1 509,23 719,45 4 424,48	214,52 86,38 73,75	815,17 212 370,09	35 503,42 241,70	18 249,22 21 988,87
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 50	a) b) c)	106,81 635,06 955,31	1 469,74 700,63 4 308,70	208,90 84,12 71,82	793,84 206 813,00	34 574,40 235,38	17 771,69 21 413,48
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	49,97 297,11 446,93	687,60 327,78 2 015,78	97,73 39,35 33,60	371,39 96 755,41	16 175,29 110,12	8 314,31 10 018,09
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	190,34 1 131,71 1 702,40	2 619,14 1 248,55 7 678,30	372,27 149,90 127,98	1 414,66 368 549,63	61 613,06 419,45	31 669,91 38 159,74
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	39,28 233,55 351,32	540,50 257,66 1 584,55	76,83 30,94 26,41	291,94 76 056,69	12 714,94 86,56	6 535,64 7 874,93
2.90.2	— rosei ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	48,46 288,13 433,43	666,82 317,88 1 954,87	94,78 38,17 32,58	360,17 93 831,64	15 686,50 106,79	8 063,07 9 715,36
2.100	Uva da tavola ex 0806 10 10	a) b) c)	115,33 685,72 1 031,51	1 586,98 756,52 4 652,40	225,57 90,83 77,55	857,17 223 310,02	37 332,32 254,15	19 189,30 23 121,59

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	51,02 303,35 456,32	702,05 334,67 2 058,14	99,79 40,18 34,31	379,20 98 788,50	16 515,17 112,43	8 489,01 10 228,59
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	58,47 347,65 522,96	804,56 383,54 2 358,67	114,36 46,05 39,32	434,57 113 213,71	18 926,74 128,85	9 728,59 11 722,18
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	105,96 630,01 947,71	1 458,04 695,05 4 274,02	207,24 83,45 71,25	787,53 205 167,17	34 299,25 233,51	17 630,26 21 243,07
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	202,62 1 204,72 1 812,23	2 788,11 1 329,10 8 173,67	396,29 159,58 136,24	1 505,93 392 327,03	65 588,09 446,52	33 713,13 40 621,66
2.160	Ciliege 0809 20 05 0809 20 95	a) b) c)	334,09 1 986,41 2 988,10	4 597,18 2 191,49 13 477,16	653,42 263,12 224,64	2 483,06 646 888,44	108 144,93 736,24	55 587,90 66 979,03
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	155,49 924,50 1 390,70	2 139,59 1 019,95 6 272,45	304,11 122,46 104,55	1 155,65 301 070,62	50 332,11 342,65	25 871,36 31 172,95
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	92,62 550,69 828,39	1 274,48 607,55 3 736,28	181,15 72,94 62,28	688,38 179 337,33	29 981,09 204,11	15 410,67 18 568,64
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	100,73 598,91 900,93	1 386,08 660,75 4 063,44	197,01 79,33 67,73	748,66 195 040,48	32 606,30 221,98	16 760,06 20 194,55
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	318,78 1 895,38 2 851,17	4 386,51 2 091,06 12 859,55	623,48 251,06 214,35	2 369,27 617 244,15	103 189,09 702,50	53 040,53 63 909,65
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 648,10 9 799,16 14 740,61	22 678,35 10 810,83 66 484,19	3 223,40 1 297,98 1 108,18	12 249,17 3 191 166,59	533 489,97 3 631,93	274 220,77 330 414,38
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	724,96 4 310,42 6 484,04	9 975,67 4 755,43 29 244,81	1 417,90 570,95 487,46	5 388,12 1 403 718,30	234 669,55 1 597,60	120 623,19 145 341,43
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a) b) c)	163,15 970,05 1 459,21	2 244,99 1 070,19 6 581,45	319,09 128,49 109,70	1 212,58 315 902,45	52 811,65 359,54	27 145,88 32 708,64

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	52,98	729,02	103,62	393,76	17 149,63	8 815,13
		b)	315,00	347,53	41,73	102 583,58	116,75	10 621,54
		c)	473,85	2 137,21	35,62			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	415,65	5 719,47	812,94	3 089,24	134 545,90	69 158,34
		b)	2 471,34	2 726,49	327,35	804 810,63	915,97	83 330,34
		c)	3 717,57	16 767,28	279,48			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	84,27	1 159,58	164,82	626,32	27 278,20	14 021,35
		b)	501,05	552,77	66,37	163 169,47	185,71	16 894,62
		c)	753,71	3 399,44	56,66			

REGOLAMENTO (CE) N. 770/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 1999****concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che l'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori; che questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 1998/1999;

considerando che per rimediare a tale situazione occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità; che la situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara;

considerando che è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, si applicano nell'ambito della presente gara;

considerando che per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori è opportuno prevedere la limitazione dei mercati di destinazione alle zone da I a VI, esclusa la Turchia, e alla zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 ⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽⁷⁾, gli importi delle offerte presentate nel quadro di una gara indetta in virtù di un atto relativo alla politica agricola comune devono essere espressi in euro; che l'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del

termine della presentazione delle offerte, che i paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano i momenti rilevanti applicabili agli anticipi e alle cauzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le zone da I a VI, esclusa la Turchia, e per la zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara è aperta sino al 24 giugno 1999. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.

Articolo 3

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/tonnellata.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁸⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

- la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95,
- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la gara scade il 29 aprile 1999 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 24 giugno 1999.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato a grani lunghi**

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione (in EUR/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CE) N. 771/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 1999
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁸⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 10 23	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 10 25	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 10 27	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 10 92	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 10 94	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 10 96	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 10 98	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 20 11	212,14	69,91	101,73		159,11
1006 20 13	212,14	69,91	101,73		159,11
1006 20 15	212,14	69,91	101,73		159,11
1006 20 17	228,79	75,74	110,06	0,00	171,59
1006 20 92	212,14	69,91	101,73		159,11
1006 20 94	212,14	69,91	101,73		159,11
1006 20 96	212,14	69,91	101,73		159,11
1006 20 98	228,79	75,74	110,06	0,00	171,59
1006 30 21	416,83	133,50	193,51		312,62
1006 30 23	416,83	133,50	193,51		312,62
1006 30 25	416,83	133,50	193,51		312,62
1006 30 27	(7)	160,51	232,09		370,50
1006 30 42	416,83	133,50	193,51		312,62
1006 30 44	416,83	133,50	193,51		312,62
1006 30 46	416,83	133,50	193,51		312,62
1006 30 48	(7)	160,51	232,09		370,50
1006 30 61	416,83	133,50	193,51		312,62
1006 30 63	416,83	133,50	193,51		312,62
1006 30 65	416,83	133,50	193,51		312,62
1006 30 67	(7)	160,51	232,09		370,50
1006 30 92	416,83	133,50	193,51		312,62
1006 30 94	416,83	133,50	193,51		312,62
1006 30 96	416,83	133,50	193,51		312,62
1006 30 98	(7)	160,51	232,09		370,50
1006 40 00	(7)	49,58	(7)		114,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 22), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	228,79	494,00	212,14	416,83	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	343,43	283,11	385,51	431,96	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	357,64	404,09	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	27,87	27,87	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1999

relativa alla conclusione della convenzione sulla commissione internazionale per la tutela delle acque dell'Oder

(1999/257/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente il combinato disposto dell'articolo 130 S, paragrafo 1, e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la Commissione ha partecipato, a nome dell'Unione, ai negoziati intesi a preparare una convenzione sulla commissione internazionale per la protezione delle acque dell'Oder;

considerando che la convenzione è stata firmata in nome della Comunità a Breslavia (Polonia) l'11 aprile 1996,

considerando che la convenzione è intesa a consolidare la cooperazione multilaterale, per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque dell'Oder, per tutelare l'ambiente e per garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse idriche;

considerando che la politica ambientale della Comunità si propone globalmente un livello elevato di tutela e che si fonda sui principi di cautela e azione preventiva, di eliminazione, prioritariamente alla fonte, dei danni all'ambiente nonché sul principio «chi inquina paga»;

considerando che la Comunità e gli Stati membri, nel quadro delle rispettive competenze, collaborano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti;

considerando che la conclusione di tale convenzione da parte della Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 130 R del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione relativa alla commissione internazionale per la tutela delle acque dell'Oder è approvata a nome della Comunità.

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il Segretariato generale del Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

F. MÜNTEFERING

⁽¹⁾ GU C 316 del 14.10.1998, pag. 5.

⁽²⁾ Parere espresso il 16 dicembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

TRADUZIONE

CONVENZIONE

relativa alla Commissione internazionale per la protezione delle acque dell'Oder dall'inquinamento

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominate «parti contraenti»,

CONVINTE della necessità di migliorare le condizioni ecologiche dell'Oder e della laguna di Stettino nonché dei rispettivi bacini idrografici,

DESIDEROSE di prevenire l'ulteriore inquinamento,

RISOLUTE a contribuire alla diminuzione durevole dell'inquinamento del Mar Baltico,

CONVINTE dell'urgenza di tali compiti,

DESIDEROSE di consolidare la cooperazione tra le Parti contraenti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Le parti contraenti collaborano nel campo della tutela dall'inquinamento delle acque dell'Oder e della laguna di Stettino nonché dei rispettivi bacini idrografici, in appresso complessivamente denominati «Oder», in seno alla commissione internazionale per la tutela dell'Oder dall'inquinamento, (in appresso denominata «commissione»).

2. Scopo della collaborazione è quello in particolare di:

- a) prevenire la situazione di aggravio dell'Oder e del Mar Baltico con sostanze nocive nonché diminuirlo durevolmente;
- b) ottenere, per quanto possibile, un ecosistema acquatico naturale, con l'interdipendente ecosistema terrestre, e la necessaria biodiversità;
- c) rendere possibile l'utilizzo delle acque dell'Oder, per ottenere in particolare acqua potabile mediante processi di filtraggio e per poter far uso delle acque e dei sedimenti in agricoltura.

3. Per attuare tali obiettivi, le parti contraenti elaborano, in sede di commissione, programmi di azione e ne fissano le scadenze. Tali programmi di azione possono, ove del caso, essere portati a termine gradualmente.

4. Per attuare tali obiettivi le parti contraenti promuovono, mediante contratti disciplinati dal diritto civile, gli scambi, di tecnologie moderne, intese a prevenire e a ridurre l'inquinamento delle acque.

Articolo 2

1. La Commissione ha in particolare il compito di:

- a) elaborare un quadro sinottico delle singole fonti di inquinamento, valutare il grado di inquinamento delle acque proveniente da fonti diffuse, registrando entrambi per settore e in funzione dei principali inquinanti;
- b) proporre valori limite per le acque di scarico immesse;
- c) proporre obiettivi di qualità per le acque dell'Oder, tenendo conto delle esigenze di utilizzo delle acque e delle condizioni particolari per la protezione del Mar Baltico e la tutela dell'ecosistema acquatico naturale, con l'interdipendente ecosistema terrestre;
- d) proporre dei programmi comuni di misurazione e di analisi per la raffigurazione della quantità e della qualità delle acque e della qualità dei sedimenti, al fine di valutare le condizioni del biotopo acquatico e dell'interdipendente biotopo terrestre nonché, ove del caso, valutare le conseguenze dell'inquinamento delle acque, registrare i risultati ottenuti e valutarli;
- e) elaborare metodi uniformi per la classificazione della qualità delle acque;
- f) analizzare i dati raccolti e le informazioni necessarie ai fini della protezione delle acque dell'Oder, in particolare in materia di idrologia e di utilizzo equilibrato delle acque;

- g) proporre programmi d'azione per la riduzione dell'inquinamento proveniente tanto da emissioni locali di origine urbana e industriale che da fonti diffuse e proporre misure ulteriori, corredate di uno scadenzario, della valutazione dei costi e dell'indicazione delle possibili fonti di finanziamento;
- h) proporre misure intese a prevenire e combattere situazioni eccezionali di inquinamento delle acque nonché predisporre un sistema armonizzato di allarme e di segnalazione e aggiornarlo in base all'esperienza acquisita;
- i) documentare l'importanza per l'ecologia delle acque dei diversi elementi dei biotopi, fra cui l'ecomorfologia ed elaborare proposte per la conservazione, il ripristino e la tutela dell'ecosistema acquatico con l'interdipendente ecosistema terrestre;
- j) avviare un dibattito sui progetti di utilizzazione delle acque nonché sulle modalità di uso già in atto, suscettibili di avere rilevanti effetti transfrontalieri;
- k) promuovere la cooperazione in progetti di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni, segnatamente in materia di progressi della tecnica e di nuove tecnologie, in grado di prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque.

2. La commissione è competente anche per la tutela delle acque dall'inquinamento causato dalla pesca, dalla navigazione o da altri usi delle acque.

3. Alla commissione possono essere affidati altri compiti, di comune intesa con le parti contraenti.

Articolo 3

Il presente accordo si applica nei territori nazionali e nei territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità europea, da una parte, della Repubblica di Polonia e in quello della Repubblica ceca dall'altra.

Articolo 4

1. La commissione agisce conformemente alla legislazione delle parti contraenti.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, la commissione presenta alle parti contraenti proposte e raccomandazioni.

3. Le parti contraenti informano entro termini determinati la commissione in merito alle condizioni ed ai mezzi necessari a conseguire tali obiettivi, nonché in merito alle misure adottate ed ai risultati ottenuti.

Articolo 5

1. La commissione è composta da delegazioni delle parti contraenti. Ciascuna parte contraente designa al massimo cinque delegati, tra cui un capo delegazione ed un supplente; designa inoltre al massimo cinque delegati supplenti.

2. Ciascuna delegazione può chiamare a consulto, per il trattamento di determinate questioni, esperti da essa designati.

3. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 6

1. Le delegazioni delle parti contraenti esercitano a turno la presidenza della commissione. I particolari relativi all'esercizio della presidenza ed alle attività connesse sono stabiliti dal regolamento interno della commissione; la delegazione incaricata della presidenza designa tra i suoi membri il presidente. Ha facoltà di nominare un ulteriore delegato per la durata della sua presidenza.

2. Nelle riunioni della commissione il presidente, di norma, non può prendere la parola a nome della propria delegazione.

Articolo 7

1. La commissione tiene una riunione ordinaria almeno una volta all'anno, su invito del presidente e nel luogo che egli stabilisce.

2. Il presidente convoca una riunione straordinaria su richiesta di almeno una delegazione.

3. Negli intervalli tra le riunioni della commissione possono svolgersi consultazioni dei capi delle delegazioni.

4. Il presidente propone l'ordine del giorno. Ciascuna delegazione ha il diritto di farvi iscrivere i punti che auspica siano discussi.

Articolo 8

1. Ogni delegazione dispone di un voto.

2. Nelle trattative e nelle decisioni prese nel quadro della presente convenzione, nonché nell'esecuzione di esse, la Comunità europea e la Repubblica federale di Germania agiscono nell'ambito delle rispettive competenze. La Comunità europea non esercita il proprio diritto di voto nei casi in cui è competente la Repubblica federale di Germania e viceversa.

3. Le decisioni, le proposte e le raccomandazioni della commissione sono adottate all'unanimità; si potrà ricorrere alla procedura scritta alle condizioni che verranno stabilite dal regolamento interno.

4. L'astensione dal voto non impedisce l'unanimità se tutte le delegazioni sono presenti.

Articolo 9

1. Per l'esecuzione di determinati compiti la commissione istituisce dei gruppi di lavoro.

2. I gruppi di lavoro sono composti dagli esperti designati da ciascuna delegazione.

3. La commissione determina i compiti nonché il numero dei membri di ciascun gruppo di lavoro e ne nomina il presidente.

Articolo 10

La commissione è dotata di personalità giuridica. La sua capacità giuridica è disciplinata dalla legislazione dello Stato in cui ha sede la segreteria. La commissione è rappresentata dal suo presidente. Questi può decidere in merito alla propria missione a norma del regolamento interno.

Articolo 11

Per la preparazione e l'esecuzione dei suoi lavori la commissione istituisce una segreteria. Ne disciplina i lavori tramite il regolamento interno. La segreteria ha sede a Breslavia.

Articolo 12

Per l'esame di questioni specifiche la commissione può avvalersi, nel quadro del proprio bilancio, dei servizi di personalità o istituzioni particolarmente competenti.

Articolo 13

1. La commissione, nel rispetto degli obiettivi della presente convenzione, decide in merito alla cooperazione con altre organizzazioni internazionali e nazionali attive nel campo della tutela delle acque.

2. La commissione informa l'opinione pubblica sui risultati dei lavori, sui programmi e sui provvedimenti attuati.

Articolo 14

Almeno ogni due anni la commissione presenta alle parti contraenti un rapporto sulle sue attività e, se del caso, altri rapporti, segnatamente relativi ai provvedimenti attuati, ai risultati delle analisi ed alla valutazione dei medesimi.

Articolo 15

1. Ogni parte contraente sostiene le spese della sua rappresentanza in seno alla commissione e ai gruppi di lavoro.

2. Le ulteriori spese occasionate dai lavori della commissione, comprese le spese di segreteria, sono a carico del bilancio della commissione. I contributi delle parti contraenti sono calcolati come segue:

Repubblica federale di Germania	38,75 %
Repubblica di Polonia	38,75 %
Repubblica ceca	20,00 %
Comunità europea	2,50 %
Totale	<u>100,00 %</u>

3. La commissione stabilisce il proprio bilancio e ne certifica l'esecuzione. I particolari sono disciplinati dal regolamento interno.

4. Il bilancio della commissione è finanziato, oltre che dai contributi delle parti contraenti, da donazioni, sovvenzioni, tributi e fondi provenienti da altre fonti.

Articolo 16

1. La presente convenzione non modifica i doveri ed i diritti delle parti contraenti derivanti da preesistenti accordi bilaterali o multilaterali.

2. Al fine di evitare duplicazioni di lavoro, la commissione, di comune intesa con le parti contraenti, esamina le possibilità e l'opportunità di armonizzare i diritti e i doveri delle parti contraenti derivanti da accordi preesistenti; presenta, ove del caso, le opportune raccomandazioni.

Articolo 17

Le lingue di lavoro della commissione sono il tedesco, il polacco e il ceco.

Articolo 18

1. La presente convenzione deve essere ratificata o approvata, secondo quanto previsto dal diritto interno delle parti contraenti.

2. Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nella sua qualità di depositario della convenzione. Esso informa le altre parti contraenti in merito alla deposizione di ogni strumento di ratifica o di accettazione.

3. La convenzione entra in vigore 30 giorni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di accettazione presso il depositario, che informa tutte le parti contraenti dell'entrata in vigore della convenzione.

Articolo 19

1. La convenzione è conclusa per una durata indeterminata.

2. Trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore essa potrà essere denunciata in qualsiasi momento da ciascuna delle parti contraenti, mediante notifica presentata al depositario. La dichiarazione di denuncia prende effetto per la parte contraente che l'ha presentata un anno dopo la data di ricezione della suddetta notifica.

Articolo 20

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare originale nelle lingue tedesca, polacca e ceca, i tre testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuna delle altre parti contraenti.

Fatto a Breslavia l'undici aprile millenovecentonovantasei.

Per il governo della Repubblica federale di Germania:

Per il governo della Repubblica di Polonia:

Per il governo della Repubblica ceca:

Per la Comunità europea:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1999

relativa alla conclusione del protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro

(1999/258/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il periodo entro il quale devono essere impegnati i fondi disponibili nel quadro del quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro ⁽²⁾, firmato il 30 ottobre 1995, è scaduto il 31 dicembre 1998; che tali fondi non erano stati interamente impegnati a questa data;

considerando che la necessità di una cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e Cipro resta immutata;

considerando che è opportuno approvare il protocollo che proroga fino al 31 dicembre 1999 il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato il protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1999.

*Per il Consiglio**Il presidente*

K.-H. FUNKE

⁽¹⁾ Parere conforme espresso il 10 marzo 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 278 del 21.11.1995, pag. 23.

PROTOCOLLO

che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

dall'altra,

DESIDEROSI di conseguire gli obiettivi del quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro, firmato il 30 ottobre 1995, al fine di realizzare le finalità dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e di agevolare la transizione economica di Cipro in previsione della sua adesione all'Unione europea,

CONSAPEVOLI delle difficoltà che impediranno d'impegnare totalmente entro il termine previsto i fondi messi a disposizione nel quadro del protocollo,

HANNO DECISO di modificare il protocollo prorogando fino al 31 dicembre 1999 il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi ad esso relativo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

Dietrich von KYAW
ambasciatore, rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania,
presidente del comitato dei rappresentanti permanenti,

Günther BURGHARDT
direttore generale della direzione generale delle Relazioni politiche esterne della Commissione delle Comunità europee,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO:

Nicos AGATHOCLEOUS
ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della missione della Repubblica di Cipro presso l'Unione europea,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1998, entro la quale devono essere impegnati i fondi (74 milioni di ecu) disponibili nel quadro del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro, come previsto dall'articolo 2 del protocollo, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il presente protocollo è allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Articolo 3

1. Il presente protocollo è approvato dalla parti contraenti conformemente alle rispettive procedure; le parti contraenti si notificano reciprocamente l'espletamento delle suddette procedure.
2. Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, olandese, inglese, finnica, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles detiende marts nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel amzehnten März neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στιςδέκα Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the tenth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addìdieci marzo millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, detiende maart negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Março de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissäkymmenentenä päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel detionde mars nittonhundra nittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne


Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jacques Delors', written in a cursive style. The signature is positioned below the list of languages and spans across the width of the text.

Por la República de Chipre

For Republikken Cypern

Für die Republik Zypern

Για τη Δημοκρατία της Κύπρου

For the Republic of Cyprus

Pour la République de Chypre

Per la Repubblica di Cipro

Voor de Republiek Cyprus

Pela República de Chipre

Kyproksen tasavallan puolesta

På Republiken Cyperns vägnar

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. P. P.', written in a cursive style. Below the signature is a horizontal line.

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la CE e la Repubblica di Cipro

Lo scambio degli strumenti di ratifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore del protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la CE e la Repubblica di Cipro, firmato a Bruxelles il 10 marzo 1999, ha avuto luogo il 30 marzo 1999; tale protocollo pertanto, conformemente al suo articolo 3, entra in vigore il 30 marzo 1999.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1999

relativa alla conclusione di un protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta

(1999/259/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il periodo entro il quale devono essere impegnati i fondi disponibili nel quadro del quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta ⁽²⁾, firmato il 30 ottobre 1995, è scaduto il 31 ottobre 1998; che tali fondi non erano stati interamente impegnati a questa data;

considerando che la necessità di una cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e Malta resta immutata;

considerando che è opportuno approvare il protocollo che proroga fino al 31 dicembre 1999 il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato il protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

⁽¹⁾ Parere conforme espresso il 10 marzo 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 278 del 21.11.1995, pag. 15.

PROTOCOLLO

che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

dall'altra,

DESIDEROSI di conseguire gli obiettivi del quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta, firmato il 30 ottobre 1995, al fine di realizzare le finalità dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta e di agevolare la transizione di Malta in vista della sua adesione all'Unione europea,

CONSAPEVOLI delle difficoltà che hanno impedito d'impegnare totalmente entro il termine previsto i fondi messi a disposizione nel quadro del protocollo,

HANNO DECISO di modificare il protocollo prorogando fino al 31 dicembre 1999 il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi ad esso relativi e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

Dietrich von KYAW
ambasciatore, rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania,
presidente del comitato dei rappresentanti permanenti,

Günther BURGHARDT
direttore generale della direzione generale delle Relazioni politiche esterne della Commissione delle Comunità europee,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA:

Victor CAMILLERI
ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione della Repubblica di Malta presso l'Unione europea

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La data del 31 ottobre 1998, entro la quale devono essere impegnati i fondi (45 milioni di ecu) disponibili nel quadro del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta, come previsto dall'articolo 2 di tale protocollo, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il presente protocollo è allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta.

Articolo 3

1. Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure; le parti contraenti si notificano reciprocamente l'espletamento delle suddette procedure.
2. Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, olandese, inglese, finnica, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende marts nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten März neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the tenth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì dieci marzo millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de tiende maart negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Março de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den tionde mars nittonhundra nittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne


Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar



Por el Gobierno de la República de Malta

For Republikken Maltas regering

Für die Regierung der Republik Malta

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μάλτας

For the Government of the Republic of Malta

Pour le gouvernement de la République de Malte

Per il governo della Repubblica di Malta

Voor de regering van de Republiek Malta

Pelo Governo da República de Malta

Maltan tasavallan hallituksen puolesta

På Republikken Maltas regerings vägnar



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke at the end.

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la CE e la Repubblica di Malta

Lo scambio degli strumenti di ratifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore del protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la CE e la Repubblica di Malta, firmato a Bruxelles il 10 marzo 1999, ha avuto luogo il 30 marzo 1999; il protocollo pertanto, conformemente al suo articolo 3, entra in vigore il 30 marzo 1999.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 marzo 1999
recante nomina di due membri supplenti del Comitato delle regioni

(1999/260/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾ che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che due seggi di membro supplente del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni della sig.ra Ulla Petterson e del sig. Per-Olof Svensson, membri supplenti, comunicate al Consiglio in data 9 novembre 1998,

vista la proposta del governo svedese,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Åke Bengtsson e la sig.ra Ingibjörg Sigurdsdottir sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni in sostituzione della sig.ra Ulla Petterson e del sig. Per-Olof Svensson per la restante durata del loro mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 55/98

del 4 luglio 1998

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 44/98, del 29 maggio 1998 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/39/CE della Commissione del 24 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 18 (direttiva 75/443/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **397 L 0039**: direttiva 97/39/CE della Commissione, del 24 giugno 1997 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 15).»

Articolo 2

I testi della direttiva 97/39/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 30 del 4.2.1999, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 15.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 56/98****del 4 luglio 1998****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 44/98, del 29 maggio 1998 ⁽¹⁾;considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 45v (direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«45w **397 L 0027**: direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1).»*Articolo 2*

Al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene raggiunto il seguente trattato:

«**397 L 0027**: direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1).»*Articolo 3*

I testi della direttiva 97/27/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 5*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1998.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

F. BARBASO

⁽¹⁾ GU L 30 del 4.2.1999, pag. 43.⁽²⁾ GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 57/98****del 4 luglio 1998****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 5/95, del 27 gennaio 1995 ⁽¹⁾;considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/53/CE della Commissione, dell'11 settembre 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 3 (direttiva 79/196/CEE del Consiglio) del capitolo X dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **397 L 0053**: direttiva 97/53/CE della Commissione, dell'11 settembre 1997 (GU L 257 del 20.9.1997, pag. 27).»*Articolo 2*

I testi della direttiva 97/53/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1998.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

F. BARBASO

⁽¹⁾ GU L 47 del 2.3.1995, pag. 25.⁽²⁾ GU L 257 del 20.9.1997, pag. 27.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 58/98****del 4 luglio 1998****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/98, del 29 maggio 1998 ⁽¹⁾;considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/48/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica per la seconda volta la direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 30 (direttiva 82/711/CEE del Consiglio), del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **397 L 0048:** direttiva 97/48/CE della Commissione, del 29 luglio 1997 (GU L 222 del 12.8.1997, pag. 10).»*Articolo 2*

I testi della direttiva 97/48/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1998.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

F. BARBASO

⁽¹⁾ GU L 30 del 4.2.1999, pag. 47.⁽²⁾ GU L 222 del 12.8.1997, pag. 10.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 59/98****del 4 luglio 1998****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/98, del 29 maggio 1998 ⁽¹⁾;considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1488/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 54b (regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«**397 R 1488**: regolamento (CE) n. 1488/97 della Commissione, del 29 luglio 1997 (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 12).»*Articolo 2*

I testi del regolamento 1488/97 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1998.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

F. BARBASO

⁽¹⁾ GU L 30 del 4.2.1999, pag. 47.⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 12.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 60/98****del 4 luglio 1998****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 80/97, del 12 novembre 1997⁽¹⁾;considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 96/629/CE della Commissione, del 23 ottobre 1996, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee (fase II)⁽²⁾;considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 96/630/CE della Commissione, del 23 ottobre 1996, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari paneuropee, fase II⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4m (decisione 96/71/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i punti seguenti:

«4n **396 D 0629**: decisione 96/629/CE della Commissione, del 23 ottobre 1996, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee (fase II) (GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 75).

4o **396 D 0630**: decisione 96/630/CE della Commissione, del 23 ottobre 1996 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee, fase II (GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 79).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 96/629/CE e 96/630/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

(¹) GU L 134 del 7.5.1998, pag. 9.

(²) GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 75.

(³) GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 79.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 61/98

del 4 luglio 1998

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 80/97, del 12 novembre 1997⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 97/544/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle apparecchiature terminali per il collegamento alle reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di circuito e ai circuiti affittati ONP che utilizzano l'interfaccia secondo la raccomandazione CCITT X.21⁽²⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 97/545/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature DTE (apparecchiature di teleoperazioni) per il collegamento a reti di dati pubbliche a commutazione di pacchetto (PSPDN) che utilizzano l'interfaccia secondo la raccomandazione CCITT X.25⁽³⁾;

considerando che la decisione 97/545/CE della Commissione abroga, con decorrenza dal 10 luglio 1998, la decisione 96/71/CE della Commissione, sulla regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso alle reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto (PSPDN) mediante l'interfaccia X.25 definita nella raccomandazione del CCITT, che è incorporata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4o (decisione 96/630/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i punti seguenti:

«4p **397 D 0544:** decisione 97/544/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle apparecchiature terminali per il collegamento alle reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di circuito e ai circuiti affittati ONP che utilizzano l'interfaccia secondo la raccomandazione CCITT X.21 (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 18).

4q **397 D 0545:** decisione 97/545/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature DTE (apparecchiature di teleoperazioni) per il collegamento a reti di dati pubbliche a commutazione di pacchetto (PSPDN) che utilizzano l'interfaccia secondo la raccomandazione CCITT X.25 (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 21).»

Articolo 2

Il testo del punto 4m (decisione 96/71/CE della Commissione) dell'accordo del capitolo XVIII dell'allegato II viene soppresso con decorrenza dal 10 luglio 1998.

(¹) GU L 134 del 7.5.1998, pag. 9.

(²) GU L 223 del 13.8.1997, pag. 18.

(³) GU L 223 del 13.8.1997, pag. 21.

Articolo 3

I testi delle decisioni 97/544/CE e 97/545/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 62/98

del 4 luglio 1998

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 80/97, del 12 novembre 1997 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 97/486/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate analogiche ONP a due fili ⁽²⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 97/487/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate analogiche ONP a quattro fili ⁽³⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 97/639/CE della Commissione, del 19 settembre 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP non strutturate e strutturate a 34 Mbit/s ⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4q (decisione 97/545/CE della Commissione) nel capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

- 4r **397 D 0486:** decisione 97/486/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate analogiche ONP a due fili (GU L 208 del 2.8.1997, pag. 44).
- 4s **397 D 0487:** decisione 97/487/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate analogiche ONP a quattro fili (GU L 208 del 2.8.1997, pag. 47).
- 4t **397 D 0639:** decisione 97/639/CE della Commissione, del 19 settembre 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP non strutturate e strutturate a 34 Mbit/s (GU L 271 del 3.10.1997, pag. 16).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 97/486/CE, 97/487/CE e 97/639/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 134 del 7.5.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 208 del 2.8.1997, pag. 44.

⁽³⁾ GU L 208 del 2.8.1997, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 271 del 3.10.1997, pag. 16.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 63/98****del 4 luglio 1998****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 80/97, del 12 novembre 1997 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 97/526/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le comunicazioni digitali cellulari e mobili paneuropee pubbliche con base terrestre (seconda edizione) ⁽²⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 97/527/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione telefonica per le comunicazioni digitali cellulari e mobili paneuropee pubbliche con base terrestre (seconda edizione) ⁽³⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 97/528/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali cellulari di telecomunicazioni pubbliche Phase II che operano nella banda DCS 1800 ⁽⁴⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 97/529/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali e cellulari di telecomunicazioni pubbliche Phase II che operano nella banda DCS 1800 ⁽⁵⁾;

considerando che la decisione 97/526/CE abroga, a decorrere dal 10 luglio 1998, la decisione 94/11/CE della Commissione sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee, che è integrata nell'accordo e deve essere pertanto abrogata nel quadro dell'accordo,

considerando che la decisione 97/527/CE abroga, a decorrere dal 10 luglio 1998, la decisione 94/12/CE della Commissione sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee, che è integrata nell'accordo e deve essere pertanto abrogata nel quadro dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4t (decisione 97/639/CE della Commissione) nel capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

«4u **397 D 0526**: decisione 97/526/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le comunicazioni digitali cellulari e mobili paneuropee pubbliche con base terrestre (seconda edizione) (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 54).

⁽¹⁾ GU L 134 del 7.5.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 215 del 7.8.1997, pag. 54.

⁽³⁾ GU L 215 del 7.8.1997, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU L 215 del 7.8.1997, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU L 215 del 7.8.1997, pag. 65.

- 4v **397 D 0527**: decisione 97/527/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione telefonica per le comunicazioni digitali e cellulari mobili paneuropee pubbliche con base terrestre (seconda edizione) (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 57).
- 4w **397 D 0528**: decisione 97/528/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali e cellulari di telecomunicazioni pubbliche Phase II che operano nella banda DCS 1800 (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 60).
- 4x **397 D 0529**: decisione 97/529/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali cellulari di telecomunicazioni pubbliche Phase II che operano nella banda DCS 1800 (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 65).»

Articolo 2

I testi del punto 4a (decisione 94/11/CE della Commissione) e del punto 4b (decisione 94/12/CE della Commissione) nel capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo sono soppressi a decorrere dal 10 luglio 1998.

Articolo 3

I testi delle decisioni 97/526/CE, 97/527/CE, 97/528/CE e 97/529/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 64/98****del 14 luglio 1998****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/97, del 9 dicembre 1997 ⁽¹⁾;considerando che occorre integrare nell'accordo la risoluzione del Consiglio, dell'8 luglio 1996 sulla cooperazione tra le amministrazioni per l'applicazione della normativa relativa al mercato interno ⁽²⁾ e la risoluzione del Consiglio, dell'8 luglio 1996, sulla semplificazione legislativa e amministrativa nel settore del mercato interno ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 12 (risoluzione del Consiglio, del 16 giugno 1994 (94/C 179/01) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

- «13. **96/C 224/03**: risoluzione del Consiglio, dell'8 luglio 1996, sulla cooperazione tra le amministrazioni per l'applicazione della normativa relativa al mercato interno (GU C 224 dell'1.8.1996, pag. 3),
- 14. **96/C 224/05**: risoluzione del Consiglio, dell'8 luglio 1996, sulla semplificazione legislativa e amministrativa nel settore del mercato interno (GU C 224 dell'1.8.1996, pag. 5).»

Articolo 2

I testi della risoluzione 96/C 224/03 e della risoluzione 96/C 224/05 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 193 del 9.7.1998, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 224 dell'1.8.1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 224 dell'1.8.1996, pag. 5.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 65/98****del 4 luglio 1998****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 52/98, del 29 maggio 1998 ⁽¹⁾;considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 97/597/CE della Commissione del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20 paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di acciaio per cemento armato e precompresso ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **397 D 0597**: decisione 97/597/CE della Commissione, del 14 luglio 1997 (GU L 240 del 2.9.1997, pag. 4).»*Articolo 2*

I testi della decisione 97/597/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1998.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

F. BARBASO

⁽¹⁾ GU L 30 del 4.2.1999, pag. 54.⁽²⁾ GU L 240 del 2.9.1997, pag. 4.